

GUIDA AL PROVVEDIMENTO STRAORDINARIO DI INCENTIVAZIONE ALLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

ISTRUZIONI E CHIARIMENTI

Premessa

Cos'è il provvedimento straordinario di incentivazione alla regolarità contributiva

Un piano di incentivazione alla regolarità contributiva, rivolto ai titolari di posizioni debitorie riferite alle annualità dall'1.1.1992 al 31.12.2020. Tale provvedimento eccezionale e temporaneo, in deroga alle disposizioni in materia di comunicazioni obbligatorie e di pagamento dei contributi di cui agli artt. 14 e 15 del Regolamento della Previdenza, consente ai professionisti, iscritti o cancellati, e ai loro eredi di sanare debiti riferiti ad omissioni contributive e/o sanzioni, anche parziali, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione della relativa disciplina.

Perché i periodi dal 1992 al 2020

Il periodo in cui il provvedimento dispiega i suoi effetti è stato definito in conseguenza dell'entrata in vigore, dall'1.1.2021, delle modifiche al Regolamento della Previdenza che introducono, all'art. 14 ed all'art. 15, un nuovo sistema sanzionatorio e gli istituti di ravvedimento e di mitigazione delle sanzioni in caso di adesione alla contestazione, e con la revisione del tasso di interesse per i ritardati pagamenti, che agisce a partire dall'annualità contributiva 2021, lasciando la disciplina precedente a regolare gli inadempimenti fino al 31.12.2020.

Perché in questo momento

La situazione di irregolarità contributiva si riflette sul mancato riconoscimento delle prestazioni previdenziali, che costituiscono infine la missione istituzionale di un ente di previdenza obbligatoria.

La situazione di irregolarità contributiva, inoltre, preclude l'accesso alle prestazioni assistenziali di welfare attivo e passivo di cui CNPR si è dotata.

È con questa consapevolezza che CNPR ha intrapreso fino dall'annualità 2015 un percorso che ha inciso in maniera sostanziale sulle dinamiche legate al regolare assolvimento degli obblighi contributivi da parte degli iscritti, conducendo a regolarizzazione anche con rateizzo un notevole numero di posizioni e riducendo l'incidenza degli inadempimenti sul totale dei contributi accertati ad una percentuale vicina al 9%.

Il Covid e la crisi generata dalla pandemia hanno coinvolto anche gli iscritti alla Cassa con dinamiche di ridimensionamento degli organici degli studi, cessazioni di attività e gestione di crisi generalizzate, inducendo spesso una riduzione del volume d'affari dettata dall'impoverimento dell'economia e delle imprese, che hanno reso ancor più arduo il recupero delle irregolarità contributive che diversi iscritti, per svariate ragioni, hanno accumulato negli anni. È in questo contesto che CNPR ha deciso di introdurre nel 2022 una misura eccezionale e temporanea per aiutare gli iscritti, ottenendo l'approvazione dei ministeri vigilanti.

INDICE

Soggetti interessati	pag. 3
Periodi oggetto del provvedimento	pag. 3
Importi oggetto del provvedimento	pag. 3
Importi che non possono essere oggetto del provvedimento	pag. 3
Effetti e termini	pag. 3
Come e quando presentare la domanda	pag. 4
Simulazioni in Area riservata	pag. 4
Ricevuta e accettazione del provvedimento, modalità di pagamento	pag. 5
Annullamento e decadenza	pag. 6
Approfondimenti e casi particolari	pag. 6
<i>Rateazioni in corso</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Calcolo effettuato dalla simulazione</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Domanda presentata da eredi</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Procedimenti giudiziari in corso</i>	pag. 8
Esempio	pag. 8
Contatti	pag. 10

Soggetti interessati

Possono accedere al provvedimento gli iscritti, anche se titolari di pensione, i cancellati e gli eredi.

È possibile istruire la domanda solo se il soggetto ha comunicato tutte le Dichiarazioni dei redditi a eccezione del primo anno di iscrizione e degli anni assegnati a Equitalia per la riscossione. Una volta concesso il beneficio, i redditi non potranno essere modificati fino al completamento del pagamento oppure all'annullamento della domanda di provvedimento.

Possono accedere alla domanda anche gli iscritti che hanno rateazioni in corso indipendentemente se regolari o meno nel piano di rateazione concesso.

Periodi oggetto del provvedimento

Possono essere oggetto del provvedimento di incentivazione uno o più anni compresi nel periodo che va dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 2020. Non rientrano nel provvedimento i periodi precedenti il 1992 e quelli successivi al 2020.

Importi oggetto del provvedimento

Il provvedimento si riferisce agli interessi e alle sanzioni applicate a tutti i contributi dovuti dal 1992 al 2020, incluse quelle relative alle dichiarazioni obbligatorie previste dal Regolamento della Previdenza. Sono esclusi i periodi i cui contributi sono stati assegnati per la riscossione a Equitalia.

Importi che non possono essere oggetto del provvedimento

La riduzione ha impatto solo su interessi e sanzioni precedentemente calcolati e non ancora completamente pagati, indipendentemente se i relativi contributi sono stati già pagati interamente e\o parzialmente, se pur rientranti in piani di rateazioni in corso.

Non si applica ai contributi dovuti.

Non si applica alle spese legali.

Non si applica a interessi e sanzioni interamente pagati, sia in via diretta sia in un piano di rateazione.

Effetti e termini

Il provvedimento straordinario prevede un ricalcolo degli interessi e delle sanzioni secondo le seguenti condizioni:

- a. Tasso di interesse annuo da applicare sui contributi non versati a far data dai singoli inadempimenti pari a 1,41 per cento annuo;
- b. Sanzione da applicare sui contributi non versati pari al 10 per cento del valore edittale;
- c. Per le sanzioni relative al ritardato\mancato invio dei dati reddituali (articolo 14 del Regolamento della Previdenza) il beneficio comporta una riduzione del 90%.

Non sono previsti rimborsi nel caso in cui gli importi di ricalcolo di interessi e sanzioni nel provvedimento risultino inferiori agli importi pagati parzialmente fino al momento della concessione del provvedimento. Il ricalcolo con le nuove condizioni viene eseguito basandosi sull'esistenza di interessi e\o sanzioni pagate parzialmente o non pagate e per i contributi ai quali sono riferiti gli interessi e\o sanzioni, indipendentemente se tali contributi sono stati pagati parzialmente e\o interamente. Nel caso in cui il ricalcolo produca importi inferiori a quanto già pagato per interessi e sanzioni, l'importo del dovuto sarà ridotto a quello del pagato e non saranno effettuati rimborsi. Stesso trattamento deve essere fatto per le sanzioni relative al ritardato\mancato invio dei dati reddituali.

Come e quando presentare la domanda

La domanda può essere inviata esclusivamente on-line tramite l'Area riservata del portale istituzionale della Cassa, entro il **20 ottobre 2022**.

Per inviare la domanda occorre accedere all'Area riservata del sito www.cassaragionieri.it, nella sezione "Provvedimento straordinario sanatoria 2022", effettuare la simulazione del calcolo cliccando sulle ipotesi scelte e, una volta individuata la soluzione desiderata, cliccare sul tasto "Procedi alla richiesta di provvedimento". Il sistema avviserà con una e-mail dell'avvenuta ricezione.

Simulazioni in Area riservata

Nell'Area riservata del sito Cnpr, alla pagina "Provvedimento straordinario sanatoria 2022" ogni interessato può effettuare simulazioni per valutare la convenienza del provvedimento. Tale funzione sarà abilitata solo a quelle posizioni per le quali:

- le dichiarazioni dei redditi sono state tutte inviate
- esistono interessi e\o sanzioni pagati parzialmente.

La simulazione può essere eseguita più volte fino a quando la domanda non è stata inviata. Una volta inviata la domanda dal portale il simulatore sarà disattivato.

Il richiedente dovrà accettare la simulazione elaborata dal portale al momento dell'invio della domanda per poter procedere.

Ricevuta e accettazione del provvedimento, modalità di pagamento

È possibile versare le somme dovute a seguito dell'adesione al provvedimento in un'unica soluzione oppure a rate, nelle modalità che seguono.

Una volta inviata la richiesta, la Cassa provvederà a elaborarla e ad inviare apposita ricevuta protocollata. Tale ricevuta non implica l'automatica accettazione della domanda di provvedimento.

L'accettazione avviene solo con il pagamento dell'intero importo dovuto, nel caso di pagamento in un'unica soluzione, ovvero dal pagamento della rata di acconto nel caso di pagamento rateale con addebito SDD.

Il pagamento del dovuto, se si sceglie la modalità a rate, avviene:

- I) per importi di valore complessivo (contributi oltre oneri accessori) non superiore a € 20.000,00:
 - I.I) con versamento di un acconto non inferiore al venti per cento del dovuto;
 - I.II) e quota restante in numero massimo di rate trimestrali pari a otto;
- II) per importi di valore complessivo (contributi oltre oneri accessori) compreso tra € 20.000,01 e € 50.000,00:
 - II.I) con versamento di un acconto non inferiore al quindici per cento del dovuto, con un minimo di € 4.000,00;
 - II.II) e quota restante in numero massimo di rate trimestrali pari a dodici;
- III) per importi di valore complessivo (contributi oltre oneri accessori) superiore a € 50.000,00:
 - III.I) con versamento di un acconto non inferiore al dieci per cento del dovuto, con un minimo di € 7.500,00;
 - III.II) e quota restante in numero massimo di rate trimestrali pari a sedici;

È ammesso il pagamento della rata di acconto anche tramite versamento F24 utilizzando il codice di pagamento "E082 Rateazioni".

Si ricorda che è necessario saldare eventuali spese legali non ancora pagate. Per le spese legali utilizzare il codice “E078 Sanzioni, interessi e spese legali anni precedenti”.

Annullamento e decadenza

Nel caso in cui non venga pagata la rata di acconto, o tutto il dovuto se si è optato per il versamento in unica soluzione, entro il termine **di sette giorni dalla data della comunicazione di avvio definito della procedura**, oppure la Cassa rilevi difformità sul pagamento delle spese legali, si procederà all’annullamento d’ufficio del provvedimento dandone comunicazione al richiedente e ripristinando la situazione debitoria pregressa, incluso il calcolo degli interessi e delle sanzioni. Si ricorda che in questo caso non saranno ripristinati i piani di rateazione SDD e non SDD precedentemente esistenti. Pertanto, l’iscritto dovrà procedere, se lo vorrà, a nuove richieste di rateazione oppure al pagamento in un’unica soluzione attraverso la piattaforma dei pagamenti on-line dall’Area riservata del sito Cnpr.

Il richiedente può fare richiesta di annullamento della domanda dall’Area riservata oppure via PEC attraverso i consueti canali di comunicazione ufficiali della Cassa.

In caso di annullamento è ammessa una nuova domanda se presentata entro i termini previsti dal provvedimento, ovvero entro il **20 ottobre 2022**.

Approfondimenti e casi particolari

Rateazioni in corso

Possono accedere alla domanda anche gli iscritti che hanno rateazioni in corso indipendentemente se regolari o meno nel piano di rateazione concesso.

Nel caso di piani di rateazioni SDD e/o NON SDD già in corso (pagamenti con m.av.) sulla posizione del richiedente, questi saranno chiusi automaticamente allo stato in cui si trovano e, in caso di successivo annullamento del provvedimento straordinario per qualsiasi motivo, non saranno ripristinate le rateazioni precedenti ma si dovrà procedere ad una nuova richiesta di rateazione dalla piattaforma PagonLine.

Si ricorda che i piani di rateazione concessi dalla Cassa prevedono la distinzione dell’incasso di ogni singola rata in:

1. Quote dovute
2. Interessi di dilazione

All’interno delle “quote dovute” viene definito il seguente ordine di incasso:

- Eventuali Spese legali
- Sanzioni e interessi
- Contributo Integrativo
- Contributo Maternità
- Contributo Supplementare
- Contributo Soggettivo

Per questo motivo, indipendentemente se il soggetto è regolare nei pagamenti, ogni singola rata eventualmente incassata è stata già ripartita secondo tale logica. Le quote interessate dal provvedimento potrebbero essere incassate parzialmente o totalmente nelle prime rate del piano. Non sono previsti rimborsi nel caso in cui il calcolo del provvedimento per gli interessi e le sanzioni sia inferiore a quanto pagato nelle quote dovute del piano di rateazione oppure per pagamento diretto.

Calcolo effettuato dalla simulazione

Il calcolo che viene effettuato in presenza di una rateazione parzialmente pagata sarà il seguente.

L'importo dei contributi oggetto di calcolo è lo stesso di quello oggetto di rateazione, su di esso vengono calcolate le sanzioni nella misura del 10% del valore edittale e gli interessi nella misura dell'1,41%.

Se la somma che ne scaturisce è pari o inferiore a quanto già riscosso quali sanzioni e interessi non saranno ricalcolati ulteriori importi a titolo di sanzioni e interessi. Inoltre, sulle rate viene applicato quale interesse di dilazione il tasso legale (previsto nel provvedimento di incentivazione) anziché l'attuale tasso del 3,5%.

Se invece, la somma che scaturisce è superiore a quanto già riscosso a titolo di sanzioni e interessi allora l'iscritto ha maggiore convenienza a aderire al provvedimento di incentivazione perché sulle somme ancora dovute a titolo di sanzioni ed interessi si potranno applicare le aliquote previste dal provvedimento di incentivazione.

Domanda presentata da eredi

È ammesso l'accesso alla sanatoria anche da parte degli eredi di iscritti. In questo caso le credenziali necessarie per accedere all'Area riservata del sito sono le stesse del congiunto e le comunicazioni vengono inviate all'indirizzo PEC presente negli archivi della Cnpr. L'Associazione ha inviato agli interessati una comunicazione nella quale spiega come ottenere nuove credenziali o modificare l'indirizzo PEC/e-mail sul quale ricevere le comunicazioni relative alla sanatoria; è in ogni caso a disposizione il numero verde della Cnpr per informazioni e supporto. Anche per gli eredi è possibile eseguire simulazioni prima di inviare on-line l'eventuale domanda di adesione.

Procedimenti giudiziari in corso

L'Associazione si impegna a sospendere le procedure di recupero forzoso dei propri crediti per contributi e oneri accessori durante il periodo di vigenza delle disposizioni relative al provvedimento straordinario.

Possono rientrare nella sanatoria anche i debiti contributivi già oggetto di procedimento monitorio e/o esecutivo, anche in caso di giudizi di opposizione non passati in giudicato, a condizione che siano corrisposte per intero le spese legali già sostenute dall'Associazione e/o le competenze dovute ai legali in ragione delle attività svolte fino alla data di adesione al provvedimento. Le spese dovute a Cnpr si versano tramite la piattaforma Pagonline dal sito della Cassa oppure tramite F24 utilizzando il codice E078 "Sanzioni, interessi e spese legali anni precedenti". Per le spese dovute ai legali che hanno operato quali antistatari è necessario rivolgersi ai legali stessi.

Non possono formare oggetto del beneficio le morosità non più presenti sulla posizione contributiva in ragione di una sentenza di annullamento/prescrizione passata in giudicato.

Esempio*

Mari Rossi: iscritto alla Cnpr dal 1987 ad oggi.

Contributi interamente non versati per il periodo che va dal 2005 al 2021, compresi.

Modelli reddituali mancanti per gli anni 2012,2013, 2014, 2015 e 2021.

Anno 2014 affidato a Equitalia per la riscossione.

Contributi complessivamente dovuti pari a € 82.475,24.

Sanzione art. 14 (redditi inviati tardi o non inviati) pari a € 1.200,00 (l'anno 2021 non entra nel beneficio).

Sanzione art. 15 (contributi pagati in ritardo o non pagati) pari a € 12.371,28.

Interessi art. 15 (contributi pagati in ritardo o non pagati) pari a € 1.525,12.

**(il nome e i dati utilizzati sono di fantasia)*

Cosa accade con l'adesione al provvedimento straordinario

- **Ipotesi 1: assenza di una rateazione in corso**

Non entrano nel conteggio i contributi del 2021, esclusi dal beneficio. Non entrano neanche i contributi del 2014 perché affidati ad Equitalia.

Prima di procedere alla simulazione e/o richiesta di adesione, è necessario inserire i dati reddituali mancanti (dichiarazioni del 2012, 2013, 2014, 2015 e 2021). Per semplicità, supponiamo che l'acquisizione dei dati non comporti un ricalcolo dei contributi dovuti (può accadere se sono stati richiesti i contributi minimi e i dati dichiarati sono sotto la soglia della contribuzione minima).

I contributi ammessi al beneficio sono pari a € 78.133,59 perché non vengono conteggiate le somme dovute per il 2014, la cui riscossione è stata affidata a Equitalia.

Le sanzioni art. 14 passano da € 1.200,00 a € 120,00.

Le sanzioni art. 15 passano da € 12.371,28 a € 1.237,13.

Gli interessi passano da € 1.525,12 a € 614,40.

Il debito per sanzioni e interessi si riduce da € 15.096,40 a € 1.971,53.

- **Ipotesi 2: presenza di una rateazione in corso**

Supponiamo ora, nell'esempio precedente, che gli anni dal 2005 al 2016 siano oggetto di un piano di pagamento rateale per:

- € 60.395,52 per contributi
- € 1.200,00 per sanzioni art. 14
- € 9.059,33 per sanzioni art. 15
- € 1.178,88 per interessi art. 15

Totale in rateazione € 71.833,73.

Il calcolo per il periodo 2017 – 2020 è esattamente quello descritto al punto precedente.

Per il periodo oggetto di rateazione operiamo in questo modo.

Importo dovuto a seguito adesione al provvedimento straordinario:

- € 60.395,52 per contributi
- € 120,00 per sanzioni art. 14
- € 905,93 per sanzioni art. 15
- € 461,73 per interessi art. 15

- ✓ Caso 1: l'iscritto ha versato per sanzioni e interessi un importo maggiore di quanto dovuto per effetto dell'adesione al beneficio: 10% delle sanzioni e interessi calcolati nella misura dell'1,41% anziché al tasso pro tempore vigente. Supponiamo siano state versate un numero di rate che hanno coperto un importo di € 1.500,00. Le rate vengono incassate dapprima a copertura di sanzioni e interessi e poi dei contributi. La somma di sanzioni e interessi ridotti per effetto dell'adesione al provvedimento straordinario è pari a € 1.487,66, inferiore all'importo pagato.
L'Associazione in questo caso non opera rimborsi o compensazioni. Vengono condonate le sanzioni e gli interessi rimanenti pari a € $(1.200,00+9.059,33+1.178,88) - €1.500,00 = €9.938,21$.

- ✓ Caso 2: l'iscritto ha versato per sanzioni e interessi un importo minore di quanto dovuto per effetto dell'adesione al beneficio: 10% delle sanzioni e interessi calcolati nella misura dell'1,41% anziché al tasso pro tempore vigente. Supponiamo siano state versate un numero di rate che hanno coperto un importo di € 1.000,00. Le rate vengono incassate dapprima a copertura di sanzioni e interessi e poi dei contributi. La somma di sanzioni e interessi ridotti per effetto dell'adesione al provvedimento straordinario è pari a € 1.487,66, superiore all'importo pagato.
Con l'adesione al beneficio, rimarranno ancora dovute (oltre ai contributi) sanzioni e interessi per un totale di € 487,66. Vengono quindi condonate le sanzioni e gli interessi per € $(1.200,00+9.059,33+1.178,88) - €1.487,66 = €9.950,55$.

Contatti

Per ulteriori necessità di chiarimenti ricordiamo che è possibile contattare il numero verde 800 814 601 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13, oppure inviare una e-mail a iscrizionicontributi@pec.cassaragionieri.it.